Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Mercoledì, 9 marzo 1932 - ANNO X** — **Numero 57**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze, ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA REALE

Avviso di Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,45 in udienza solenne Sua Altezza Serenissima il Principe Amaradat Kridakara, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere con le quali viene accreditato presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Siam, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 6 marzo 1932 - Anno X

(2314)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 febbraio 1932, n. 128.
Modificazione all'art. 98 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato col predetto R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 98 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato è modificato nel modo seguente:
« Si incorre nella destituzione, salva sempre l'eventuale applicazione del successivo art. 109, per qualsiasi condanna, anche con sospensione condizionale della pena, passata in giudicato, riportata per delitto, anche tentato ».

Art. 2.

La modificazione di cui all'articolo precedente non è applicabile alle condanne riportate per delitti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 16. — FERZI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1932, n. 129.
Sopratassa speciale per il trasporto aereo dei pacchi postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge n. 632 del 3 aprile 1926, convertito nella legge 12 dicembre 1926, n. 2236;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1416, convertito nella legge n. 2949 del 6 dicembre 1928;
Visto l'art. 1 del R. decreto 11 aprile 1929, n. 842;
Visto l'art. 7 del R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Viste le disposizioni concernenti il trasporto dei pacchi postali per via aerea, annesse all'Accordo internazionale relativo ai pacchi postali, concluso a Londra, mandato in vigore nel Regno con R. decreto 13 gennaio 1930, n. 971;
Riconosciuta l'opportunità di utilizzare le linee di navigazione aerea per il trasporto dei pacchi postali;
Sentito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sopratassa speciale di trasporto aereo per i pacchi impostati nel Regno è stabilita come segue:
a) pacchi diretti in Italia, nelle Colonie italiane, e nelle Isole italiane dell'Egeo:
L. 5,50 fino a 1000 grammi, più L. 2 per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di maggior peso.
I pacchi inviati per via aerea sono recapitati nel Regno per espresso e gravati del relativo diritto fisso di L. 2 di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1824.
b) pacchi diretti all'estero:
Franchi oro 1,50 per ogni 1000 grammi o frazione di 1000 grammi, più i diritti di trasporto aereo spettanti alle Amministrazioni estere interessate.
Per i pacchi diretti nelle Colonie italiane, nelle Isole italiane dell'Egeo o all'estero e trasportati su linee italiane di collegamento fra l'Italia e le destinazioni suddette, è dovuta inoltre, per ogni 100 chilometri o frazione di 100 chilometri della linea percorsa, una sopratassa che non può eccedere L. 0,90 (frs. oro 0,25) per ogni 1000 grammi o frazione di 1000 grammi.

Art. 2.

Il diritto di trasporto aereo dovuto all'Amministrazione postale italiana da quelle estere per i pacchi diretti in Italia o in transito è fissato in franchi oro 1,50 per ogni 1000 grammi o frazione di 1000 grammi.
Per i pacchi trasportati su linee italiane di collegamento con l'estero sono dovuti inoltre i diritti supplementari indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 19. — FERZI.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1932, n. 130.
Istituzione di una Commissione storico-diplomatica presso il Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità di istituire presso il Ministero degli affari esteri una Commissione consultiva di indagini,

di elaborazioni storiche e di pubblicazione di documenti diplomatici nonchè di raccolte attinenti alla storia diplomatica dalla costituzione del Regno fino alla guerra mondiale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il R. Ministero degli affari esteri è istituita una Commissione storico-diplomatica.

Il Ministro per gli affari esteri potrà chiedere il parere di tale Commissione su tutte le questioni in materia di storia diplomatica e di pubblicazioni sullo stesso argomento.

Art. 2.

La Commissione storico-diplomatica nominata dal Ministro per gli affari esteri e che egli presiederà è costituita:

a) da un vice presidente;

b) da membri scelti fra i senatori e i deputati che abbiano ricoperte alte cariche presso il Ministero degli affari esteri;

c) dal presidente della Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici di cui al decreto ministeriale in data 4 ottobre 1929, il quale avrà le funzioni di segretario generale.

Un funzionario del Ministero degli affari esteri sarà designato a fungere da segretario della Commissione.

Art. 3.

Il Ministro ha facoltà di invitare anche altre persone, particolarmente versate in singole questioni in esame, a partecipare alle adunanze della Commissione in cui si discutono tali questioni.

Art. 4.

Per il funzionamento della Commissione storico-diplomatica si applicano, in quanto possibile, le norme regolamentari per il Consiglio del Contenzioso diplomatico.

È revocata ogni precedente disposizione non conforme al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 17. — FERZI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 131.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Quintano ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Pieranica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 luglio 1931, n. 1080, col quale i comuni di Pieranica e di Quintano venivano riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Pieranica »;

Vista la deliberazione del podestà di Pieranica, in data 23 settembre 1931, con la quale si chiede che per tutto il territorio del nuovo comune di Pieranica funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Quintano è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Pieranica è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Pieranica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro n. 318, *foglio* 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.

Approvazione della nomina del presidente della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 3 del Nostro decreto 2 luglio 1926, n. 1131;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, approvato con Nostro decreto 9 luglio 1931, n. 1121;

Visto il verbale della riunione 25 ottobre 1931 in cui il Congresso nazionale della Confederazione suddetta ha proceduto all'elezione del proprio presidente nella persona dell'onorevole dott. Ugo Barni, deputato al Parlamento;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'on. dott. Ugo Barni, deputato al Parlamento, a presidente della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 149. — BETTAZZI.

(2255)

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici del Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei chimici, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 27 maggio 1931, n. 7493, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Enrico Vigezzi a segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici del Piemonte, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione 10 dicembre 1930, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del dott. Enrico Vigezzi;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Enrico Vigezzi a segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici del Piemonte.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 100. — BETTAZZI.

(2249)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 9 luglio 1931, n. 5243, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Silvio Sandrucci a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Firenze, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione in data 25 gennaio 1931, con cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del dott. Silvio Sandrucci;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Silvio Sandrucci a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Firenze.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 122. — BETTAZZI.

(2250)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei periti commerciali del Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei periti commerciali, approvato col Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 8 luglio 1931, n. 8645, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Virginio Timossi a segretario del Sindacato regionale fascista dei periti commerciali del Piemonte, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione 20 dicembre 1930, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del sig. Virginio Timossi;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del sig. Virginio Timossi a segretario del Sindacato regionale fascista dei periti commerciali del Piemonte.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 125. — BETTAZZI.

(2252)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 20 luglio 1931, n. 8968, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Vincenzo Capasso a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Potenza, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione 29 aprile 1931, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del dott. Vincenzo Capasso;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Vincenzo Capasso a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Potenza.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 118. — BETTAZZI.

(2253)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, approvato con Nostro decreto 17 luglio 1931, n. 1122;
Vista la lettera 21 dicembre 1931, n. 12702, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. prof. dott. Francesco Angelini, deputato al Parlamento, a segretario del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione 4 dicembre 1931, in cui il Consiglio del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona dell'on. prof. dott. Francesco Angelini;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'on. prof. dott. Francesco Angelini, deputato al Parlamento, a segretario del Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 120. — BETTAZZI.

(2254)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista degli architetti del Lazio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti degli architetti, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 9 luglio 1931, n. 8623, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'architetto ing. Vincenzo Fasolo a segretario del Sindacato regionale fascista degli architetti del Lazio, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione in data 5 febbraio 1931, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona dell'architetto ing. Vincenzo Fasolo;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'architetto ing. Vincenzo Fasolo a segretario del Sindacato regionale fascista degli architetti del Lazio.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 131. — BETTAZZI.

(2256)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio della Lombardia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei dottori in economia e commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Vista la lettera 28 agosto 1931, n. 9954, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del prof. dott. Giuseppe Carlo Colli a segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio della Lombardia, da essa dipendente;

Visto il verbale della riunione 28 dicembre 1930 in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del prof. dott. Giuseppe Carlo Colli;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del prof. dott. Giuseppe Carlo Colli a segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio della Lombardia.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 128. — BETTAZZI.

(2257)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio del Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei dottori in economia e commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Vista la lettera 8 luglio 1931, n. 8669, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del prof. dott. Giuseppe Broglia a segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio del Piemonte da essa dipendente;

Visto il verbale della riunione 28 dicembre 1930 in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del prof. dott. Giuseppe Broglia;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del prof. dott. Giuseppe Broglia a segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio del Piemonte.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 129. — BETTAZZI.

(2258)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati interprovinciali fascisti dei giornalisti approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Vista la lettera 11 giugno 1931, n. 7918, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del cav. dott. Michele Risolo a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Trieste;

Visto il verbale della riunione, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del cav. dott. Michele Risolo;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del cav. dott. Michele Risolo a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Trieste.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 133. — BETTAZZI.

(2259)

REGIO DECRETO 14 gennaio 1932.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista degli insegnanti privati della Lombardia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti degli insegnanti privati, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Vista la lettera 1° luglio 1931, n. 8457, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del prof. dott. Damiano Avancini a segretario del Sindacato regionale fascista degli insegnanti privati della Lombardia, da essa dipendente;

Visto il verbale della riunione 22 dicembre 1930, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del prof. dott. Damiano Avancini.

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del prof. dott. Damiano Avancini a segretario del Sindacato regionale fascista degli insegnanti privati della Lombardia.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 94. — BETTAZZI.

(2260)

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei ragionieri, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Vista la lettera 9 giugno 1931, n. 7875, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Francesco Vadilonga a segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri della Sardegna, da essa dipendente;

Visto il verbale della riunione 7 dicembre 1930, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del rag. Francesco Vadilonga;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del rag. Francesco Vadilonga a segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri della Sardegna.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1932 Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 99. — BETTAZZI.

(2261)

REGIO DECRETO 14 gennaio 1932.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Trento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928 n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930 n. 1313;

Vista la lettera 9 luglio 1931 n. 5848, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Aurelio Vascellari a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Trento, da essa dipendente;

Visto il verbale della riunione 1° marzo 1931 in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del dott. Aurelio Vascellari;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Aurelio Vascellari a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Trento.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 97. — BETTAZZI.

(2262)

REGIO DECRETO 14 gennaio 1932.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei periti commerciali dell'Emilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei periti commerciali, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 9 luglio 1931, n. 8656, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Melchiorre Bianchi a segretario del Sindacato regionale fascista dei periti commerciali dell'Emilia, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione in data 30 maggio 1931, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del rag. Melchiorre Bianchi;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del rag. Melchiorre Bianchi a segretario del Sindacato regionale fascista dei periti commerciali dell'Emilia.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 96. — BETTAZZI.

(2263)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 9 luglio 1931, n. 6319, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del notaio Salvatore Chiara a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Catania da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione 25 gennaio 1931 in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del notaio Salvatore Chiara;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del notaio Salvatore Chiara a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Catania.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 121. — BETTAZZI.

(2264)

REGIO DECRETO 14 gennaio 1932.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 8 luglio 1931, n. 7861, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Enrico Masi a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Roma, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione 15 marzo 1931 in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del dott. Enrico Masi;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Enrico Masi a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Roma.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 93. — BETTAZZI.

(2265)

REGIO DECRETO 25 gennaio 1932.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 9 luglio 1931, n. 8698, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Francesco Pasolini a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Cagliari, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione 26 gennaio 1931 in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del dott. Francesco Pasolini;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Francesco Pasolini a segretario del Sindacato distrettuale fascista dei notai di Cagliari.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 119. — BETTAZZI.

(2266)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1932.
Riconoscimento del Fascio di Sambuca Pistoiese (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Sambuca Pistoiese (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Sambuca Pistoiese (Pistoia), la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 2, Finanze, foglio n. 125.

(2292)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1932.
Modificazioni alle tabelle concernenti la composizione della razione viveri per i militari della Regia aeronautica.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;
Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1930;

Decreta:

Articolo unico.

Alle festività indicate al n. 23 (quarto comma) delle avvertenze alle tabelle sulla composizione della razione viveri per i militari della Regia Aeronautica, approvate col decreto Ministeriale 26 luglio 1930-VIII; festività nelle quali i Comandi possono corrispondere il trattamento speciale vitto, sono aggiunte:

1° gennaio - Capodanno
25 dicembre - Natale

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: BALBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 6, Aeronautica, foglio n. 236. — BRENNA.

(2297)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-26937.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Bait fu Andrea, nato a Trieste il 27 novembre 1880 e residente a Trieste, via Tigor n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Baiti ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Bait è ridotto in « Baiti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Lacker in Bait di Costanza, nata il 7 marzo 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1111)

N. 11419-22387.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Balloch fu Carlo in Brun, nata a Cormons il 13 maggio 1882 e residente a Trieste, via M. R. Imbriani n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Ballori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Balloch in Brun è ridotto in « Ballori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1112)

N. 11419-22478.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Raul Barettich di Ferdinando, nato a Trieste il 9 settembre 1910 e residente a Trieste, Largo G. B. Nicolini n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Baretti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raul Barettich è ridotto in « Baretti »

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1113)

N. 11419-21532.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Bratina fu Giuseppe ved. Battig, nata a Trieste il 14 dicembre 1878 e residente a Trieste, via T. Grossi n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Battini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Bratina ved. Battig è ridotto in « Battini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Danilo fu Giuliano, nato il 4 novembre 1911, figlio;
2. Giuliano fu Giuliano, nato il 10 gennaio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1114)

N. 11419-22817.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Danilo Beciai fu Maria, nato a Trieste il 19 luglio 1909 e residente a Trieste, via Molino a Vento n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beccai »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Danilo Beciai è ridotto in « Beccai ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1115)

N. 11419-21534.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Belamaric fu Marco, nato a Trieste il 17 novembre 1902 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bellamari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Belamaric è ridotto in « Bellamari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1116)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 3 marzo 1932 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 95, sulla sistemazione di una zona presso il nuovo palazzo di giustizia in Milano.

(2323)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, a nome di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 3 marzo 1932-X, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1932, n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1932, n. 49, concernente la sostituzione dell'Alto commissario per la città e la provincia di Napoli.

(2324)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 54.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 marzo 1932 - Anno X

Francia	76.30	Oro	371.43
Svizzera	373.50	Belgrado	—
Londra	67.95	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.795	Albania (Franco oro)	—
Spagna	148 —	Norvegia	3.70
Belgio	2.695	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.609	Svezia	3.74
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	216 —
Praga	57.57	Danimarca	3.75
Romania	11.60	Rendita 3,50 %	73.475
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69.25
Peso Argentino Carta	4.88	Rendita 3 % lordo	46.20
New York	19.25	Consolidato 5 %	82.525
Dollaro Canadese	17.29	Obblig. Venezie 3,50 %	83.45

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 per cento.

(3a *pubblicazione*). Avviso n. 63.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 3,50 % n. 441944 di L. 560, intestato a « Bononi Maria Angela Innocenta, detta Innocenta, fu Antonio, moglie di Boselli Paolo, domiciliata a Gallarate (Milano) », vincolato per dote costituitasi dalla titolare.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3a e 4a pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 31 ottobre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7483)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 33).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	375717	820 —	Bologna Luisa-Bianca fu *Francesco-Saverio-Emilio* moglie di Sichenze Armando, dom. in Monte di Procida (Napoli).	Bologna Luisa-Bianca fu *Emilio*, moglie ecc. come contro.
» »	509791 509792	505 — 505 —	Marocchini Giorgio-Giuseppe / Marocchini Maria-Letizia } fu Benedetto, minori sotto la p. p. della madre Elmenni Evelina, *fu Pietro* ved. Marocchini, dom. in Roma; con usuf. vital. ad Elmenni Evelina *fu Pietro*, ved. Marocchini, dom. in Roma.	Marocchini Giorgio-Giuseppe / Marocchini Maria-Letizia } fu Benedetto, minori sotto la p. p. della madre Elmenni Evelina, ved. Marocchini, dom. in Roma; con usuf. vital. ad Elmenni Evelina, ved. Marocchini, dom. in Roma
»	321299	5.000 —	Gallotti Luigi-Giorgio di Giuseppe, dom. in Roma, vincolata d'usufrutto.	Gallotti *Luigi* di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Roma; vincolata di usufrutto
3,50 %	528977	10,50	Schiantarelli Vincenzo fu Vincenzo, dom. in Morbegno (Sondrio); con usuf. a Paini *Angela* fu Antonio vedova di Vincenzo Schiantarelli, dom. in Morbegno (Sondrio).	Intestata come contro; con usuf. a Paini *Anna-Claudia-Angela* fu Antonio, ved. ecc. come contro.
»	528978	10,50	Schiantarelli Annetta fu Vincenzo, moglie di Ferrari Emilio, dom. in Morbegno (Sondrio); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	528979	10,50	Schiantarelli Giulia fu Vincenzo, ved. di Paravicini Giuseppe, dom. in Morbegno (Sondrio); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente
»	528980	10,50	Schiantarelli Emilia fu Vincenzo, nubile, dom. in Morbegno (Sondrio); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	528981	10,50	Schiantarelli Nelly fu Vincenzo, moglie di Ligabue Paolo, dom. in Sondrio; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
»	224711	140 —	Martini *Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Dardano Giov. Batt. fu Fabrizio, dom., in Pecetto di Valenza (Alessandria).	Martini *Marta-Martina* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.
»	422767	35 —	Caimi *Emilio* di Erminio, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Sondrio.	Caimi *Aristofane-Antonio-Emilio* di Erminio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	237702	120 —	Di Bello *Vincenzo* fu Angelo-Domenico, minore sotto la p. p. della madre Mevoli Angela, fu Domenico, ved. di Di Bello Angelo-Domenico, dom. in Monopoli (Bari).	Di Bello *Vincenza* fu Angelo-Domenico minore ecc. come contro.
»	158951	295 —	Bigi Desiderio di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Correggio (Reggio Emilia); con usuf. vital. a Bigi *Manfredo* fu Desiderio, dom. in Correggio (Reggio Emilia).	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Bigi *Lanfredo* ecc. come contro.
» »	149679 162566	305 — 80 —	Coppellotti Alessandro, Mario ed Evelina fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Pagnonzini Maria* di Giovanni, ved. di Coppellotti Francesco, dom. in Brescia; con usuf. vit: a *Pagnonzini* Maria di Giovanni, ved. Coppellotti, dom. in Brescia.	Coppellotti Alessandro, Mario ed Evelina fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Pagnoncini Anna-Maria* ecc. come contro; con usuf. vital. a *Pagnoncini Anna-Maria* ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	214725	50 —	Lavorante *Margherita* fu Alfonso, minore, sotto la p. p. della madre Scialfù Marietta fu Giovanni, ved. di Lavorante Alfonso, dom. in Irsina (Potenza).	Lavorante *Carmine-Maria-Margherita* fu Alfonso, minore ecc. come contro.
Prest. Naz. 5 %	33528	50 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	600555	252 —	Poncini *Carolina* di Gregorio, moglie di Pettazzi Tommaso, dom. in Rocchetta Tanaro (Alessandria).	Poncini *Maddalena-Carolina-Luigia-Matilde* di Gregorio, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	89879	50 —	*Turato* Carmelo fu Salvatore, dom. in New York.	*Jurato* Carmelo fu Salvatore, dom. in New York.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 febbraio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2278)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 21 posti di alunno di concetto (gruppo A) nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con lettera 8 dicembre 1931, n. 2601/1.3 a bandire i concorsi nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena per la metà dei posti disponibili;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 21 posti di alunno di concetto (gruppo *A*) nella carriera amministrativa del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

In applicazione del disposto dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la metà dei posti suddetti è riservata agli aspiranti ex combattenti ed agli invalidi della causa nazionale, che risultino idonei nel concorso, ed in difetto agli idonei che siano orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono essere provvisti di diploma di laurea in giurisprudenza o di diploma finale dell'istituto di scienze sociali di Firenze o di scienze politiche delle Università di Perugia, di Padova, di Pavia, del Regio istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o della Scuola di scienze politiche e sociali della Regia università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Essi debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e firmate dai candidati, dovranno essere presentate non più tardi del 25 maggio 1932 alle Regie procure generali dei distretti di Corte di appello in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° copia autentica dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

2° certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta bollata di L. 3 da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui

all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo di L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 devono essere di data non inferiore a tre mesi di quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3 insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 25, 27, 28 e 30 giugno 1932 e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° diritto e procedura civile;
2° diritto commerciale;
3° diritto e procedura penale;
4° diritto amministrativo.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre sul diritto costituzionale, sulla legislazione corporativa e sulle seguenti leggi speciali:

1° nuovo regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;
2° legge e regolamento di P. S.;
3° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;
4° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
5° leggi e regolamenti sull'ordinamento ed attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
6° leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
7° legge sulla tutela dell'igiene e salute pubblica;
8° legislazione dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024, 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni di concetto nella carriera amministrativa degli Istituti di prevenzione e di pena e conseguiranno la nomina a vice segretario se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a 6 mesi.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario.

Art. 10.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 800, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni del 12 % di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 400.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio, se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma colle limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° febbraio 1932 - Anno X.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per la giustizia:* ROCCO.

(2283)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 12 posti di alunno di ragioneria (gruppo B) nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo con lettera 8 dicembre 1931, n. 2601/1.3 a bandire i concorsi nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena per la metà dei posti disponibili;

Visto il R. decreto 15 luglio 1909, n. 541, sull'ordinamento del personale delle carceri;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 12 posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nella carriera di ragioneria del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

In applicazione del disposto dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la metà dei posti suddetti è riservata agli aspiranti ex combattenti ed agli invalidi della causa nazionale, che risultino idonei nel

concorso, ed in difetto agli idonei che siano orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale.

In mancanza di tali categorie l'intera quota dei posti sarà devoluta agli altri concorrenti.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono essere provvisti di diploma di licenza di istituto tecnico o di liceo o della Regia scuola superiore di commercio.

Essi debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e firmate dai candidati, dovranno essere presentate non più tardi del 28 maggio 1932 alle Regie procure generali dei distretti di Corte di appello in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° copia autentica dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

2° certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo di L. 3 da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, nonchè di avere statura non inferiore a m. 1,60.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo militare illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo di L. 3, del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dalla competente autorità scolastica;

8° stato di famiglia su carta da bollo di L. 3 da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

9° fotografia recente del candidato con firma da autenticare dal podestà o da un notaio ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale.

Art. 4.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 3 devono essere di data non inferiore a 3 mesi di quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6 e 7 del citato art. 3 insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 4, 5 e 6 luglio 1932-X e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2° nozioni elementari di economia politica e scienza delle finanze;

3° ragioneria ed aritmetica applicata.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, sulla legislazione corporativa e sulle seguenti leggi speciali:

1° nuovo regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

3° leggi e regolamenti sull'ordinamento ed attribuzioni del Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle delle leggi 6 giugno 1929, n. 1024, 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni nella carriera di ragioneria degli Istituti di prevenzione e di pena e conseguiranno la nomina a vice ragioniere se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a 6 mesi.

I vincitori del concorso che non siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art 2 comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice ragioniere.

Art. 10.

A coloro che conseguono la nomina ad alunno compete il rimborso della sola spesa per il viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 700, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni del 12 % di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 350.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo conservano lo stipendio, se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma colle limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° febbraio 1932 - Anno X.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la giustizia: ROCCO.

(2284)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.